

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1052

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BINETTI

Modifica dell'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di conferimento degli uffici giudiziari direttivi superiori

Presentata il 18 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono correggere alcuni effetti negativi prodotti dalla immediata applicazione della modifica del termine di legittimazione previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 dalla legge 8 novembre 1991, n. 356.

Il termine per i successivi trasferimenti o conferimenti di funzioni deliberati dal Consiglio superiore della magistratura a domanda del magistrato, originariamente previsto in due anni, è stato fissato in quattro anni dall'articolo 2 della legge n. 321 del 1991.

Ed invero la generalizzata applicazione del nuovo termine anche ai conferimenti di funzione — e cioè a quelli relativi ad incarichi direttivi — viene a sacrificare, ben oltre le necessità richieste dal soddisfacimento dell'interesse pubblico che si è inteso perseguire (evitare disfunzioni nel funzionamento degli uffici giudiziari dovute ad eccessiva mobilità del personale di magistratura), le legittime aspettative di quei magistrati, vicini al collocamento a riposo (per raggiunti limiti di età) che vedono frustrata la propria aspirazione al conferimento di un ufficio direttivo superiore dall'improvviso raddoppio del termine di legittimazione; nonché di quei magistrati che si vedono precludere la partecipazione ai concorsi per il conferi-

mento di tali uffici per il solo fatto di essere stati trasferiti a domanda in data di poco antecedente l'entrata in vigore delle richiamate norme, senza, pertanto, essere stati posti in condizione di valutare la opportunità di revocare la domanda in previsione di scelte più favorevoli da operare in seguito alla maturazione del termine quadriennale di legittimazione.

A ciò si aggiunga che magistrati con maggiore anzianità di servizio, ma che maturavano il termine biennale di legittimazione in tempo successivo alla data di entrata in vigore delle norme soprarichiamate, si sono visti scavalcare da magistrati con minore anzianità di servizio che maturavano a quella stessa data il più lungo termine di legittimazione quadriennale.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, recuperare — relativamente al conferimento degli uffici direttivi superiori — la notevole esperienza professionale dei predetti magistrati ingiustificatamente penalizzati dalla immediata ed indiscriminata applicazione della modifica del termine di legittimazione previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, contemperandosi in tal modo l'interesse pubblico sotteso alla prolungata permanenza del magistrato nella sede di servizio con i principi di efficienza e buon andamento che debbono caratterizzare la funzione organizzativa del settore giudiziario, nella quale indubbiamente si iscrive il conferimento della titolarità di un ufficio direttivo superiore al magistrato ritenuto per esperienza maturata, attitudini e merito, più idoneo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Disposizioni speciali per il conferimento di uffici direttivi superiori*). —
1. Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, ai magistrati ad essi equiparati, nonché ai magistrati che aspirano al conferimento degli uffici direttivi superiori ».

ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle procedure pendenti relative al conferimento di uffici direttivi superiori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione dei posti vacanti relativi agli uffici direttivi di cui al comma 1.